

**Circolare del 7 marzo 2008**

Oggetto: Nuove disposizione in materia di “Detrazioni per familiari a carico”.

Con riferimento alla Circolare 15/E del 5 marzo 2008, diffusa dall’Agenzia delle Entrate, le novità introdotte a decorrere dal 1 gennaio 2008 sono sostanzialmente riferite ai lavoratori dipendenti ed assimilati; infatti, questi sono tenuti a comunicare annualmente al sostituto d’imposta di avere diritto alle detrazioni per familiari a carico indicandone le condizioni di spettanza ed il codice fiscale dei soggetti per i quali si ha diritto alle detrazioni. La comunicazione deve essere presentata anno per anno salvo i casi in cui siano intervenute variazioni nei presupposti del diritto. La richiesta annuale da parte del sostituto d’imposta è condizione essenziale per il riconoscimento del diritto.

Il sostituto d’imposta dovrà richiedere al lavoratore di comunicare, entro un termine stabilito in relazione alle proprie esigenze tecnico-gestionali, le condizioni di spettanza ed il codice fiscale delle persone per le quali si intende fruire delle detrazioni per carichi di famiglia. Nell’intervallo di tempo che va dall’inizio del nuovo anno alla scadenza del termine per la consegna della comunicazione, il sostituto può continuare a riconoscere, medio tempore, le detrazioni fiscali. Qualora il lavoratore non provveda a fornire detta comunicazione entro il termine indicato nella richiesta, a partire dal mese successivo, il sostituto d’imposta non potrà più riconoscere le detrazioni fiscali per carichi di famiglia e dovrà provvedere a recuperare quelle attribuite al lavoratore medio tempore.

La norma non contiene deroghe particolari per i cittadini extracomunitari residenti in Italia che hanno fatto richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia. Oltre a consegnare la documentazione richiesta dalle norme che disciplinano la materia (ad esempio la documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese di origine oppure la documentazione per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961) si ritiene, ad ulteriore conferma delle nuove disposizioni, che anch’essi debbano comunicare annualmente al datore di lavoro il codice fiscale dei figli e del coniuge a carico.

Tali disposizioni saranno obbligatorie e vincolanti per il 770 semplificato per il 2009 mentre, per quello del 2008, visto che l'obbligo è sorto, ai sensi della Legge 24 dicembre 2007 n.244, a decorrere dal 1 gennaio 2008, non saranno vincolanti ai fini dell'invio telematico. Pertanto non vi saranno "controlli bloccanti" né anomalie per la dichiarazione in sede di invio.

Per ulteriori chiarimenti potete consultare direttamente il nostro Studio mentre per approfondire la nuova circolare è possibile consultare "Il Sole 24 Ore" di ieri alla pagina 26.